

CRISI D'IMPRESA***Il liquidatore deve restituire i pagamenti anche se non revocabili***

di Lucia Recchioni

Master di specializzazione

**LA GESTIONE DELLA CRISI D'IMPRESA DOPO L'INTRODUZIONE
DEL NUOVO CODICE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA** Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio![accedi al sito >](#)

Il **pagamento di crediti chirografari dopo l'emersione dello stato di insolvenza** della società (ovvero in una fase che avrebbe imposto al liquidatore di operare nel rispetto della *par condicio creditorum* e dei **privilegi** riconosciuti per legge), **seppur non revocabile ai sensi dell'articolo 67 L.F.**, deve ritenersi **in contrasto con gli obblighi imposti ai liquidatori dall'articolo 2489 cod. civ.**, in quanto idoneo a cagionare un **danno alla massa dei creditori**. È quindi **legittima la richiesta del curatore fallimentare** finalizzata alla **restituzione delle somme corrisposte**.

È questo il principio richiamato nella **ordinanza della Corte di Cassazione n. 2906**, depositata ieri, **8 febbraio**.

Il caso riguarda l'ex **liquidatore di una S.p.A., convenuto** in giudizio dal **Fallimento della stessa S.p.A.** per la restituzione:

- dell'importo di **euro 38.755,94** (oltre rivalutazione e interessi), liquidato **in proprio favore** senza delibera sociale e **quando si era già evidenziato lo stato di decozione**,
- della somma di **euro 21.952,32** corrisposta ad un **CED** per le **prestazioni professionali** svolte in favore della società successivamente fallita, consistite nella **cura della contabilità**. Quest'ultimo veniva inoltre convenuto in giudizio per la **condanna alla restituzione dell'importo, in solido con il liquidatore**.

Il liquidatore e la società si difendevano evidenziando, tra l'altro, che **i pagamenti non potevano essere ritenuti illegittimi**, posto che **non risultavano censurabili sotto il profilo penale e non erano revocabili ai sensi dell'articolo 67 L.F.**

L'**illecito**, eventualmente, si sarebbe potuto verificare se, nell'ambito della complessiva attività svolta dal liquidatore, i pagamenti avessero comportato la **mancata conservazione del patrimonio sociale**: in tale ultimo caso, tuttavia, sarebbe stato altresì **necessario verificare i**

vantaggi derivati dall'attività alla società.

La **Corte di Cassazione**, chiamata a giudicare, ha tuttavia **confermato le conclusioni della Corte d'Appello**, la quale aveva ritenuto che il pagamento, pur se **non revocabile ai sensi dell'articolo 67 L.F.**, **non poteva essere qualificato**, per ciò solo, **legittimo e non preferenziale** e aveva altresì qualificato come irrilevante il vantaggio acquisito dalla società in conseguenza delle attività remunerate. La **dannosità dei pagamenti**, infatti, va rapportata alla **lesione della par condicio creditorum** e alla **sottrazione** delle somme versate **alla garanzia dei creditori**.

L'**azione revocatoria fallimentare** e l'**azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore** o del liquidatore per i pagamenti preferenziali può sì condurre ad un **risultato equivalente**, ma ciò non significa che le due azioni siano perfettamente sovrapponibili, presentando non solo una **direzione soggettiva diversa**, ma anche **presupposti** e un **fondamento logico giuridico** completamente differenti: il fatto, dunque, che **un pagamento non sia revocabile** non significa anche che la stessa somma non possa essere richiesta all'amministratore nell'ambito di un'**azione di responsabilità**, se il pagamento stesso è stato effettuato **in violazione dei doveri su di esso gravanti ovvero con dolo o colpa grave**.

Parimenti **irrilevanti** sono state inoltre le considerazioni in merito all'**utilità delle prestazioni ricevute** a fronte dei pagamenti effettuati: non può essere infatti ignorato che **anche gli altri creditori concorsuali** avevano reso prestazioni che avevano comportato **benefici alla società**, ma **la loro soddisfazione era rimasta lesa dal pagamento preferenziale**.

Nel dichiarare **inammissibile il ricorso**, la Corte di Cassazione non ha infine considerato l'ulteriore eccezione sollevata dal ricorrente, riguardante **l'inclusione dell'Iva nella somma di cui si chiedeva la restituzione** al liquidatore: l'Iva, infatti, era stata **detratta dalla società**. Quest'ultima questione, però, **non era stata dedotta nel giudizio di merito**, per cui doveva essere ritenuta **inammissibile in Cassazione**.